

8.2.10.3.2. 11.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura ha come obiettivo la conservazione della biodiversità a livello di agroecosistema, la conservazione dei paesaggi, la riduzione dell'inquinamento delle risorse idriche, dell'erosione e della perdita di fertilità dei suoli contribuendo inoltre alla riduzione dell'emissione dei gas serra.

La sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- Ambiente: attraverso l'attivazione della misura che contribuisce alle singole focus area della priorità 4 si incoraggia il mantenimento del metodo di produzione biologica che prevedendo un sistema globale di gestione dell'azienda applica processi produttivi con riguardo nei confronti di tutte le risorse naturali non rinnovabili (suolo e acqua), nei confronti della biodiversità e anche in termini di conservazione del paesaggio.
- Cambiamenti climatici: la riduzione delle emissioni di CO₂ ed altri gas che contribuiscono all'innalzamento della temperatura è perseguita attraverso il sostegno e l'incentivo alla diffusione delle tecniche produttive proprie del metodo dell'agricoltura biologica che prevede una corretta gestione della fertilità del suolo in termini di mantenimento e potenziamento della sostanza organica. La presenza di sostanza organica nel suolo rappresenta un accumulo di carbonio altrimenti disperdibile in atmosfera.

La sottomisura vuole sostenere nelle aziende agricole il mantenimento del metodo di produzione biologica, dopo la conclusione dei periodi di conversione previsti dall'art.36 del regolamento CE n.889/2008, pertanto l'impegno consiste nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

Si evidenzia che ai fini della semplificazione il concetto di "introduzione" e "mantenimento" avviene a livello aziendale e non di singola superficie.

Le aziende già iscritte all'*Elenco pubblico degli operatori biologici di cui alla legge n. 154/2016 "Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare", art.7 "Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche*, al momento della presentazione della domanda di aiuto, nel termine previsto dalle procedure attuative, possono aderire alla sottomisura 11.2 e il premio viene riconosciuto come mantenimento anche in presenza di ampliamenti di superficie.

Poiché il mantenimento richiede un minor impegno da parte delle aziende rispetto all'introduzione, il relativo premio risulta inferiore.

La sottomisura si applica per 5 anni e interessa tutta la superficie agricola. *L'impegno quinquennale può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni. In ogni caso a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni assunti a partire dal 2021, è stabilita una durata di un anno, elevabile fino ad un massimo di tre anni.*

E' consentita l'adozione, ove compatibile, nella stessa azienda e sulle medesime superfici di operazioni della misura 10 come riportato nella tabella sottostante.

Gli importi concessi nell'ambito delle diverse combinazioni sono specificati nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" delle singole operazioni della misura 10.

		Agricoltura biologica - 11	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica:		
	semina su sodo	X	SI
	colture di copertura	o	NO
	inerbimento arboreti	X	SI
10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	-	NO
10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	X	SI
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	NO
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione	X	NO

X sovrapponibile sulla stessa superficie
 o sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie
 - non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tabella 8.2.10.3.2.1_combinazione degli impegni_11.2

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno ed è strettamente legato alla macrotipologia di coltura effettuata nel rispetto dei massimali previsti dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori iscritti *all'Elenco pubblico degli operatori biologici di cui alla legge n. 154/2016 "Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare"*, che sono in attività ai sensi dell'art.9 del regolamento (UE) n.1307/2013, *così come recepito dalla legislazione nazionale, ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017.*

Beneficiano degli aiuti le imprese agricole che conducono superfici collocate sul territorio regionale.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

I pagamenti compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivante dagli impegni relativi all'introduzione del metodo rispetto agli obblighi di condizionalità e alle ordinarie pratiche agricole.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima a premio è pari ad almeno 1 ha eccettuato per le colture ortive ed officinali per le

quali il limite è 0,5 ha.

Il premio per i seminativi e pascoli collegati all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima di allevamento uguale a 5 UBA. Il calcolo delle UBA è determinato utilizzando gli indici di conversione riportati nella tabella allegata al presente paragrafo. Tali indici sono modificati rispetto a quelli stabiliti nell'allegato II al Reg. UE 808/2014 in virtù della possibilità prevista dall'art. 9 dello stesso regolamento.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Tabella 8.2.10.3.2.6_Indici di conversione in UBA

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- del grado di svantaggio (zona montana) in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4 e 5) in merito alla vulnerabilità dei territori montani che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico;
- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, *quali ZVN, aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006, aree a rischio erosione e frane*).

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio si differenzia per gruppo di coltura secondo il seguente schema:

- Vite: 700 €/ha
- Olivo e altre arboree: 600 €/ha
- Castagneto da frutto: 300 €/ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico con zootecnia: 257 €/ha
- Seminativo : 244 €/ha
- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 105 €/ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 400 €/ha

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Rispetto degli impegni previsti dal reg.CE n. 834/2007 e n.889/2008
- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Difficoltà nella fotointerpretazione dell'uso del suolo delle superfici difficilmente distinguibile (castagneto da frutto) dalle aree forestali
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari
- Rischio di doppio pagamento rispetto al premio corrisposto per l'inverdimento
- Rischio nel caricamento delle non conformità sul sistema informativo dell'organismo pagatore da parte degli organismi di controllo

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Per il rispetto degli impegni previsti dal Reg. CE n.834/2007 e n. 889/2008 l'Organismo Pagatore (Artea) utilizza gli esiti dei controlli effettuati dall'Organismo di controllo (OdC) e presenti nella Banca Dati Vigilanza (BDV); talune non conformità rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura.
- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Acquisizione di materiale fotografico georeferenziato e di ogni altra documentazione che consenta di identificare il castagneto da frutto come soprassuolo coltivato; eventuali controlli in campo che consentano nel periodo di programmazione di verificare lo stato dei castagneti messi a pagamento
- Per lo status di operatore biologico, consultazione dell'elenco regionale
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea
- Il doppio pagamento rispetto all'inverdimento è evitato in virtù della metodologia di calcolo dei premi della misura 11 che non valorizza le pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente
- Il rischio del non corretto caricamento delle non conformità è attenuato dall'attività di vigilanza previsto dal sistema biologico

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, in assenza di impegni aggiuntivi, viene effettuato tramite controllo di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore. Infatti gli Organismi di Controllo "caricano" sul S.I. tutte le non conformità riscontrate nella loro attività, alcune di queste vengono "riconosciute" come inadempienze al fine del PSR e quindi generano una riduzione del premio.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA saranno dettagliati a livello nazionale e quindi regionale.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnalano:

- la Dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- il Reg. CE n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Per quanto riguarda la definizione di cui all'art. 4, lett. c (ii) e (iii) del Reg. UE 1307/2013, si attende a breve la decisione del comitato permanente in agricoltura formato da rappresentanti del Ministero e delle Regioni.

In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si segnalano:

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie (non vulnerabili da nitrati) e prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento)
- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico verifica funzionale (a partire dal 2016 Controllo funzionale presso i centri prova autorizzati come stabilito dal PAN) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti.
- *rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia, a far data dalla loro perimetrazione, come stabilito dal "DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione".*

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio

finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I valori dei pagamenti per il mantenimento del metodo di produzione biologico si calcola rispettivamente per i tipi di aziende zootecniche basate su seminativi e aziende basate su coltivazioni erbacee di pieno campo con le rispettive variazioni in termini di produzioni di servizi ecosistemici ottenute grazie al metodo di produzione biologica.

Il criterio adottato per il calcolo del livello dei pagamenti è quello dei mancati redditi che il sistema aziendale nel suo complesso ed a regime deve affrontare con l'adozione del metodo di produzione biologica. Questo criterio economico viene integrato in una valutazione olistica che include anche una misurazione dei servizi ecosistemici prodotti dalle aziende biologiche.

Il pagamento ricomprende anche la remunerazione per servizi ecosistemici svolti, misurabili e verificabili, in ottemperanza alle indicazioni della Corte dei Conti Europea sull'efficacia delle misure agro-ambientali. La stima del valore viene fatta tramite il criterio del costo di produzione espresso in termini di mancati redditi. Questi vengono calcolati a livello aziendale per considerare i vincoli di ordinamento colturale dovuti alle rotazioni e gli effetti di scambio tra diversi processi produttivi e ambientali nell'agroecosistema.

I mancati redditi e le prestazioni in termini di servizi ecosistemici vengono calcolati tramite un set integrato di modelli ecologico-ambientali e di produzione (EPRIP, Trevisan et al., 2009, e CROPSYST, Stöckle et al., 2003), di programmazione lineare applicata ad aziende e processi rappresentativi, modelli empirici basati su osservazioni in campo (calcolo degli indicatori di ricchezza di specie osservate e relativa dissimilarità secondo Sørensen) e di economia finanziaria applicata al settore agricolo (approccio del valore sostenibile, *sustainable value approach*, SVA, Van Passel et al. 2007). Il set integrato di modelli è stato validato in Toscana e aggiornato al tempo attuale durante due tesi di Dottorato e relative pubblicazioni (per motivi di sintesi si riportano solo le due più rappresentative: Pacini et al., 2004, e Merante et al., 2014).

A partire dal set sono stati ottenuti due modelli aziendali che rappresentano le aziende zootecniche basate su seminativi (modello aziende miste, MAM) e le aziende basate su colture erbacee di pieno campo (modello aziende erbacee, MAE). Le versioni baseline (convenzionali) e biologiche di MAE e MAM sono state sottoposte a simulazioni che hanno prodotto risultati in termini di margini lordi, prestazioni ambientali e, in versione combinata, le diminuzioni di margine lordo che un agricoltore avente a disposizione le due tecnologie deve affrontare nel caso voglia produrre un livello di prestazioni ambientali pari a quelle del biologico.

Per le colture diverse dai seminativi si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione del metodo di produzione biologica e degli impegni previsti ed una condizione di adesione all'operazione stessa (cfr. box di approfondimento).

Inoltre, affinché l'operazione riesca a coprire il maggior numero di beneficiari, in modo da avere i maggiori effetti benefici sull'ambiente vi è un abbattimento dei pagamenti previsti.

Per quanto riguarda i premi accoppiati (Titolo IV del Reg. UE 1307/2013), non si ravvisano sovrapposizioni.

Le aziende biologiche assolvono *ipso facto* all'inverdimento. L'agricoltura biologica comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'avvicendamento; ciò comporterebbe una sovrapposizione con l'impegno di inverdimento "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 44 del Reg. UE n. 1307/2013. Poiché nel calcolo del premio per l'agricoltura biologica l'avvicendamento non viene remunerato, non vi è rischio di doppio

finanziamento.

Per quanto riguarda l'impegno di inverdimento "Prato permanente" di cui all'art. 45 del Reg. UE n. 1307/2013, si precisa che gli impegni remunerati dalla presente operazione sono relativi alla conduzione con metodo biologico del prato permanente e quindi sono diversi dal mero mantenimento in essere del prato. Pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento.

Per le colture diverse dai seminativi per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione o dal mantenimento degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione del metodo di produzione biologica e degli impegni previsti ed una condizione di adesione all'operazione stessa.

La *baseline* in base alla quale viene incentrato il confronto è costituita dagli obblighi vigenti di condizionalità, dalle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali - BCAA, dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti ed ai prodotti fitosanitari, nonché dagli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale ed infine dagli obblighi pertinenti relativi alle "pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente" del primo pilastro (inverdimento).

Per i processi produttivi rappresentativi, il differenziale di reddito viene determinato a livello di margine lordo, in modo da non considerare aggregati economici riconducibili ai costi fissi e calcolando gli effetti dovuti ai costi variabili e quelli relativi ai ricavi delle attività produttive.

Per la determinazione del margine lordo vengono sottratti dalla PLV (Produzione lorda vendibile €/Ha), ottenuta dalla moltiplicazione del prezzo unitario per la resa unitaria con l'eventuale aggiunta di altri prodotti trasformati e sottoprodotti, i costi dei fattori produttivi di volta in volta utilizzati (nelle aziende di riferimento) e riferibili completamente ed esclusivamente alla specifica attività.

I costi considerati coincidono con spese per consumi intermedi di materie prime e servizi.

Per ogni singolo processo produttivo vengono valorizzati:

- a. diminuzione delle rese;
- b. aumento dei costi per l'acquisto di mezzi tecnici;
- c. aumento dei prezzi di vendita delle produzioni;
- d. economie per la riduzione dell'impiego di alcuni mezzi tecnici;
- e. economie conseguenti alla diminuzione delle rese (spese di raccolta ecc..).

Per quanto riguarda il calcolo non sono intervenuti negli ultimi anni cambiamenti tecnologici o agronomici rilevanti nell'ambito dei processi produttivi rappresentativi considerati. Pertanto, per il calcolo del margine lordo, utilizzando una tecnica colturale convenzionale, e il margine lordo, ottenuto con una coltivazione biologica, e il loro relativo differenziale, è stato eseguito utilizzando i coefficienti tecnici utilizzati nella scorsa programmazione 2007-2013. In particolare, sono state riprese le tabelle dei conti economici colturali e le varie voci sono state aggiornate con i numeri indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori (base 2005=100; Anno 2012) per quanto riguarda i costi, e i numeri indice dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori (base 2005=100; Anno 2012), per quanto riguarda i prezzi dei prodotti. I numeri indice sono calcolati dall'ISTAT (<http://agri.istat.it/>). Anche per quanto riguarda il premium price dell'adesione all'operazione rispetto al convenzionale è stato ipotizzato non essere cambiato rispetto a quello utilizzato nella scorsa programmazione.

8.2.10.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.10.5. *Informazioni specifiche della misura*

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per la parte di condizionalità generale si rimanda al paragrafo 8.1.

Segue tabella di *baseline* specifica per la misura.

Baseline per il calcolo dei premi della misura 11 - Agricoltura Biologica

Tema principale	Riferimenti Normativi comunitari/nazionali di condizionalità	Riferimento normativo regionale	Altri requisiti per l' uso fertilizzanti e fitofarmaci	Impegni aggiuntivi
ACQUE	<p>CGO 1 Direttiva Nitrati 91/676/CEE Applicazione in ZVN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi • Obblighi relativi allo stoccaggio • Obblighi relativi al rispetto dei massimali • Divieti (spazio temporali) relativi sulla utilizzazione degli effluenti e fertilizzanti. 	<p>Regolamento regionale DPGR n.46/2008: "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti • Obblighi relativi al rispetto dei massimali • Divieti (spazio temporali) relativi sulla utilizzazione degli effluenti e fertilizzanti. 	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati così come definiti dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 per quanto concerne il rispetto dei massimali di azoto al campo (340 Kg/ha/anno).</p> <p>Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo</p>	<p>Rispetto delle disposizioni del Reg. CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi.</p>
PRODOTTI FITOSANITARI	<p>CGO 10 Regolamento CE 1170/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art.55 (prima e seconda frase)</p> <p>Tutti gli impegni</p>	<p>A livello regionale vengono essenzialmente riconfermati gli impegni stabiliti dal CGO 10 riassunti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi relativi ai registri dei trattamenti • rispetto delle indicazioni di etichetta 	<p>Attualmente: possesso della verifica statica della funzionalità delle attrezzature aziendali utilizzata per la distribuzione di prodotti fitosanitari con cadenza quinquennale rilasciata da un tecnico.</p> <p>ENTRO il 26 novembre 2016 è obbligatorio il controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione</p>	<p>Rispetto delle disposizioni del Reg. CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi.</p>

Tabella 8.2.10.5 baseline misura 11_Pagina_1

		<ul style="list-style-type: none"> • corretto immagazzinamento dei prodotti e dispositivi di protezione individuale • autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti 	<p>dei prodotti fitosanitari effettuata presso centri prova autorizzati con validità quinquennale (cfr allegato II decreto 22 gennaio 2014 (PAN).</p> <p>Rispetto dei principi generali di difesa integrata obbligatoria introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE sono quelli descritti nei punti A7.2 e A7.2.3 del DM 22/1/2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p> <p>Rispetto delle disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.</p>	
--	--	--	--	--

Tabella 8.2.10.5 baseline misura 11_Pagina_2

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.